



Al Ministro dell'istruzione e del merito

- VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante “*Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri*” e successive modificazioni e integrazioni, in particolare, l’articolo 17, comma 4-*bis*, lettera e);
- VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante “*Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti*” e, in particolare, l’articolo 3;
- VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante “*Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*” e successive modificazioni e integrazioni, in particolare, l’articolo 4, commi 4 e 4-*bis*, laddove dispongono che, ai fini dell’individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale di ciascun Ministero e della definizione dei relativi compiti, nonché della distribuzione dei predetti uffici tra le strutture di livello dirigenziale generale, si provvede con decreto ministeriale di natura non regolamentare e che tale previsione si applica anche in deroga all’eventuale distribuzione degli uffici di livello dirigenziale non generale stabilita nel regolamento di organizzazione del singolo Ministero, nonché con riguardo agli artt. 3, 5, 49, 50, 51, 75, comma 3, relativi all’organizzazione del Ministero per dipartimenti, alle attribuzioni dello stesso alla sua articolazione periferica;
- VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “*Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*” e successive modificazioni e integrazioni;
- VISTO l’articolo 19 della legge 15 marzo 1997, n. 59, recante “*Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa*” e successive modificazioni e integrazioni;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999 n. 275 recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
- VISTO il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, il quale, in particolare, all’art. 1, lett. e), con riferimento al “*Ministero dell’istruzione*”, introduce la nuova denominazione di “*Ministero dell’istruzione e del merito*”;
- VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il “*Codice dell’Amministrazione digitale, a norma dell’art. 33 della legge 18 giugno 2009, n. 69*”, e successive modificazioni e integrazioni;
- VISTO il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante “*Attuazione dell’art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro*”, e successive modificazioni e integrazioni;
- VISTO il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante “*Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni*”, e successive modificazioni e integrazioni;
- VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante “*Disposizioni per la prevenzione e la repressione*



Al Ministro dell'istruzione e del merito

della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante *"Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"* e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 recante *"Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190"*;

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, recante *"Riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile e potenziamento dell'attività di analisi e valutazione della spesa, a norma dell'articolo 49 della legge 31 dicembre 2009, n. 196"*;

VISTO il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante *"Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure"*, e, in particolare, l'articolo 8, comma 1, che dispone l'istituzione, presso ciascuna amministrazione centrale titolare di interventi previsti nel PNRR, di una apposita unità di missione di livello dirigenziale generale fino al completamento del PNRR, e comunque non oltre il 31 dicembre 2026;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 ottobre 2023, n. 208, recante *"Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'istruzione e del merito, dell'università e della ricerca"*;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2024, n. 185 recante *"Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 ottobre 2023, n. 208"*;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Istruzione e del Merito 17 gennaio 2025, n. 6, recante *"Individuazione degli uffici di livello non generale dell'Amministrazione centrale del Ministero dell'istruzione e del merito"*;

VISTO il Decreto Ministeriale 17 marzo 2025 n. 54 recante *"Atto di indirizzo sulla individuazione dei criteri generali per la graduazione delle posizioni degli uffici e delle funzioni tecniche di livello dirigenziale non generale come previsti dai dd.P.C.M 27 ottobre 2023, n. 208 e 20 ottobre 2024, n. 185"*;

VISTO il Decreto Ministeriale 20 marzo 2025 n. 59 di graduazione degli uffici e delle funzioni tecniche di livello dirigenziale non generale del Ministero dell'istruzione e del merito;

VISTO il Decreto Ministeriale 4 agosto 2025 n. 156 di graduazione degli uffici e delle funzioni tecniche di livello dirigenziale non generale del Ministero dell'istruzione e del merito;

VISTO il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT 161/211 del 14 luglio 2021 e in particolare la Missione 4- C1 - Investimento 1.5;

VISTA la legge 15 luglio 2022, n. 99 di *"Istituzione del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore"*;

VISTO il decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito con modificazioni dalla legge 17



Al Ministro dell'istruzione e del merito

novembre 2022, n. 175, recante disposizioni in tema di “*Ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)*” e, in particolare, l’art. 25-*bis* con il quale è stata istituita la filiera formativa tecnologico-professionale;

VISTA la legge 8 agosto 2024, n. 121, rubricata “*Istituzione della filiera formativa tecnologico-professionale*”, come modificata dall’articolo 9*quater* del decreto-legge 7 aprile 2025, n. 45, “*Ulteriori disposizioni urgenti in materia di attuazione delle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per l'avvio dell'anno scolastico 2025/2026*” convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2025, n. 79;

VISTO in particolare l’articolo 2 della citata legge 8 agosto 2024 che istituisce la Struttura tecnica per la promozione della filiera formativa tecnologico-professionale;

VISTO inoltre il comma 2 del citato articolo 2 che dispone l’assegnazione alla Struttura tecnica per la promozione della filiera formativa tecnologico-professionale, tra l’altro, di un dirigente di livello non generale;

CONSIDERATO che il comma 2*bis* del medesimo articolo 2 stabilisce che la Struttura opera in raccordo con il competente Dipartimento del Ministero dell’istruzione e del merito e che l’organizzazione e il funzionamento della Struttura, nelle more della riorganizzazione del Ministero dell’istruzione e del merito, è definita con decreto del Ministro dell’istruzione e del merito;

RITENUTO, pertanto, necessario definire l’organizzazione e il funzionamento della Struttura;

ATTESO che il citato Decreto ministeriale 4 agosto 2025 n. 156 attribuisce all’ufficio dirigenziale non generale della Struttura la posizione economica B, secondo i criteri determinati dal DM 17 marzo 2025 n. 54;

VISTA la proposta organizzativa formulata dal Direttore generale della Struttura tecnica per la promozione della filiera formativa tecnologico-professionale;

PRESO ATTO dell’informativa resa alle organizzazioni sindacali nel corso dell’incontro avvenuto [...]

DECRETA

Articolo 1

(Organizzazione della Struttura tecnica per la promozione della filiera formativa tecnologico-professionale)

1. Alla Struttura tecnica per la promozione della filiera formativa tecnologico-professionale (di seguito “Struttura”) è preposto un coordinatore di livello generale nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
2. Nell’ambito della Struttura opera un ufficio dirigenziale di livello non generale a cui è preposto un



Al Ministro dell'istruzione e del merito

dirigente di seconda fascia.

3. Ai sensi dell'articolo 2, comma 2*bis* della legge 8 agosto 2024 n. 121 e successive modifiche, nelle more della riorganizzazione del Ministero dell'istruzione e del merito, la Struttura si avvale degli Uffici del Ministero elencati al successivo articolo 4 del presente decreto.

4. Alla Struttura è assegnato un contingente costituito da personale in servizio presso il Ministero dell'istruzione e del merito, nonché da un contingente di esperti, nei limiti previsti dall'art. 2, comma 2, della Legge 8 agosto 2024, n. 121, incaricati ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ovvero da personale scolastico ricompreso nell'ambito del contingente previsto dall'articolo 26, comma 8, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

Articolo 2

(Funzioni della Struttura per la promozione della filiera formativa tecnologico-professionale)

1. La Struttura opera nell'ambito del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione e svolge le funzioni e i compiti di seguito elencati:

- promuove le sinergie ed i collegamenti tra gli istituti tecnici, professionali e tecnologici superiori (ITS Academy) e il settore imprenditoriale, industriale e scientifico-tecnologico, in raccordo con la Direzione generale per l'istruzione tecnica e professionale e per la formazione tecnica superiore e con gli Uffici Scolastici Regionali, anche facilitando l'incontro tra domanda e offerta di competenze tecniche e professionali;
- migliora e amplia, nel rispetto dell'autonomia scolastica, la progettazione di percorsi didattici innovativi legati alle esigenze del sistema produttivo anche mediante la predisposizione ed il costante aggiornamento di apposite linee guida rivolte alle istituzioni scolastiche della filiera formativa;
- valorizza i prodotti dell'ingegno (diritto d'autore e proprietà industriale) creati negli istituti appartenenti alla filiera, con attenzione al trasferimento tecnologico;
- favorisce, all'interno delle filiere, lo sviluppo di percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento (PCTO) in raccordo con la Direzione generale per l'istruzione tecnica e professionale e per la formazione tecnica superiore, nonché sostiene l'accesso degli studenti al sistema delle imprese e il raccordo tra formazione e collocamento;
- favorisce una progressiva adesione del sistema di istruzione e formazione professionale al sistema nazionale di valutazione coordinato dall'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI);
- promuove il potenziamento della relazione ITS-Università nell'ambito del sistema delle filiere formative;
- promuove azioni mirate di orientamento sul sistema della filiera formativa tecnologico-professionale;
- predispone e cura una specifica banca dati al fine di monitorare i percorsi della filiera formativa tecnologico-professionale e di definire un modello di riferimento idoneo a sostenere l'attuazione della legge n. 121/2024;



Al Ministro dell'istruzione e del merito

- eroga servizi di supporto (amministrativo, didattico, organizzativo) dedicati alle istituzioni scolastiche e agli altri soggetti che fanno parte della filiera formativa tecnologico-professionale;
- sviluppa progettualità innovative per le filiere formative tecnologico-professionali;
- cura il coordinamento e garantisce il supporto amministrativo del Comitato di monitoraggio nazionale per la filiera formativa tecnologico-professionale di cui all'art. 3 della legge n. 121/2024. Sulla base dei risultati, propone aggiornamenti dei profili di uscita e degli esiti di apprendimento;
- cura i rapporti con INDIRE per le azioni connesse alla filiera formativa, ivi incluse le azioni di formazione e di accompagnamento delle istituzioni scolastiche della filiera formativa;
- cura i rapporti con INVALSI per le azioni connesse alla filiera formativa;
- cura i rapporti con gli ITS per promuovere il modello della filiera formativa – tecnologica;
- cura i rapporti con il Ministero del lavoro, con le Regioni, con Unioncamere e con i soggetti istituzionali competenti in materia di filiera formativa tecnologico-professionale al fine di garantire la piena attuazione della legge n. 121/2024;
- collabora con le Regioni per integrare l'offerta formativa delle filiere con i fabbisogni territoriali, in raccordo con gli Uffici Scolastici Regionali;
- coordina e supporta la stipula e l'implementazione degli accordi territoriali (art. 25-bis, comma 3 del decreto-legge 144/2022) tra scuole, ITS, università e imprese;
- cura i rapporti con le organizzazioni sindacali, datoriali e con gli stakeholder nelle materie di competenza.

2. Il Direttore generale è responsabile della gestione della Struttura, sovrintende all'attività e al funzionamento della stessa, in coerenza con le direttive e con gli atti di indirizzo definiti dal Ministro.

3. Il Direttore generale assicura l'organizzazione, il funzionamento e il coordinamento delle attività della Struttura, nonché individua e conferisce l'incarico al dirigente di seconda fascia di cui all'articolo 1, comma 2 del presente decreto.

Articolo 3

(Funzioni dell'Ufficio di livello dirigenziale non generale)

1. L'Ufficio di livello dirigenziale non generale assicura il supporto al Direttore generale in tutte le materie di competenza, elencate all'articolo 2 del presente decreto.

L'Ufficio svolge, inoltre, le seguenti funzioni:

- trattazione degli affari generali;
- attività connesse alla programmazione, gestione contabile e consuntivazione delle risorse finanziarie assegnate alla Struttura;
- cura degli adempimenti connessi alla contabilità economica e finanziaria della Struttura;
- gestione amministrativa del personale assegnato alla Struttura;
- cura degli adempimenti connessi alla pianificazione strategica, alla programmazione operativa, al sistema di misurazione e valutazione della *performance* organizzativa e individuale, al controllo di gestione, al conto annuale e alla rendicontazione dell'attuazione del programma



Al Ministro dell'istruzione e del merito

di governo e della direttiva generale del Ministro;

- attività connesse al corretto trattamento dei dati personali ai sensi delle norme nazionali ed europee vigenti, in coordinamento con il Responsabile Protezione Dati (DPO) del Ministero.

Articolo 4

(Graduazione dell'Ufficio di livello dirigenziale non generale)

1. Ai sensi di quanto disposto dal Decreto Ministeriale 17 marzo 2025 n. 54 e dal Decreto Ministeriale 4 agosto 2025 n. 156, l'Ufficio di livello dirigenziale non generale della Struttura, considerate le funzioni e le connesse responsabilità di cui all'articolo 3 del presente decreto, è così graduato:

		Coefficienti di ponderazione di cui al DM 54/2025 relativi agli uffici dirigenziali di livello non generale									
	N. posizioni dirigenziali	IIa	IIb	IIIa	IIIb	IVa	IVb	Va	Vb	Vc	Tot
Ufficio di livello dirigenziale non generale assegnato alla Struttura tecnica per la promozione della filiera formativa tecnologico-professionale	1	5	7	3	5	7	5	7	7	7	53

Articolo 5

(Individuazione di ulteriori Uffici in avvalimento)

1. Tenuto conto delle funzioni attribuite, la Struttura si avvale dei seguenti Uffici della Direzione generale per l'istruzione tecnica e professionale e per la formazione tecnica superiore, per quanto attiene alle materie di competenza della Struttura stessa:

- Ufficio II – Istruzione tecnica e professionale;
- Ufficio III - Istruzione tecnologica superiore e Istruzione e formazione tecnica superiore.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo.

IL MINISTRO
Prof. Giuseppe Valditara